

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 febbraio 2024, n. 97

Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura 2021-2027. Presa d'atto del PN "Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura (FEAMPA)" e designazione del referente regionale dell'Autorità Contabile.

L'Assessore all'Agricoltura, Industria agroalimentare, Risorse agroalimentari, Riforma fondiaria, Caccia e pesca, Foreste dott. Donato Pentassuglia, sulla base dell'istruttoria espletata dal Dirigente del Servizio Feamp, confermata dal Dirigente della Struttura di Progetto "Attuazione della politica europea per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura", riferisce quanto segue:

PREMESSO che

- il Programma Nazionale FEAMPA – Programma per l'Italia 2021-2027 individua le Regioni quali Organismi Intermedi per la gestione diretta di alcune misure e di parte dei fondi assegnati al programma nel suo insieme, in quanto esse garantiscono uno stretto collegamento con la base territoriale;
- con DM prot. n. 0667224 del 30/12/2022 nell'ambito del Programma Nazionale FEAMPA ITALIA 2021-2027, sono state designate in qualità di Autorità di Gestione, la Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste; in qualità di Autorità Contabile, l'Ufficio Aiuti nazionali e FEAD dell'Organismo Pagatore Nazionale - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA); in qualità di Autorità di Audit, l'Ufficio Controlli specifici dell'Organismo di Coordinamento - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA);
- la Regione Puglia è designata a tale scopo per svolgere il ruolo di Organismo Intermedio, referente dell'AdG del FEAMPA ai sensi dell'articolo 71, paragrafo 3 del Regolamento UE n. 1060/2021 (RDC) come da decisione della Commissione C (2022) 8023 final del 03.11.2022 di approvazione del programma "Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura - Programma per l'Italia" per il periodo 2021-2027;
- in conformità dell'articolo 72, paragrafo 2 RDC, lo Stato membro ha incardinato l'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura–Organismo Pagatore (AGEA-OP) quale Autorità Contabile del FEAMPA la cui designazione è stata proposta per l'esercizio della funzione contabile di cui all'articolo 76 RDC;
- con D.G.R. 1973 del 22/12/2022 è stata istituita la Struttura di Progetto "Attuazione della politica europea per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura", allo scopo di occuparsi dell'attuazione e della gestione dei fondi comunitari per i settori della pesca, dell'acquacoltura e per la commercializzazione e trasformazione per il PO FEAMP 2014-2020 oltre che per il PN FEAMPA 2021-2027;
- con D.G.R. n. 879 del 19/06/2023, ai sensi degli articoli n. 22, comma 1 e n. 24, comma 1 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 gennaio 2021, n. 22, è stato conferito alla dott.ssa Rosa Fiore l'incarico di direzione della Struttura di Progetto denominata "Attuazione della Politica Europea per gli Affari Marittimi, la Pesca e l'Acquacoltura" afferente al Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale;
- con D.G.R. n. 1275 del 19/09/2023, la dott.ssa Rosa Fiore, in qualità di dirigente della Struttura di Progetto denominata "Attuazione della Politica Europea per gli Affari Marittimi, la Pesca e l'Acquacoltura", afferente al Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale, è stata nominata Referente dell'autorità di Gestione (RAAdG) per il PO FEAMP 2014-2020 oltre che per il PN FEAMPA 2021-2027;

VISTO

- il Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 con cui sono state approvate le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione

e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti¹, in particolare l'articolo 23, paragrafo 4;

- il Regolamento (UE) 2021/1139 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 luglio 2021 con cui è stato istituito il Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura per il periodo 2021-2027;

DATO ATTO che

- con Decreto ministeriale n. 0069969 del 14 febbraio 2022 è stata approvata la ripartizione percentuale delle risorse finanziarie in quota comunitaria del Programma Nazionale relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura (FEAMPA 2021-2027) tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome, in funzione degli accordi intercorsi ed approvati dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome nella seduta del 02/02/2022;
- in data 12 aprile 2022 l'Italia ha presentato, mediante il sistema elettronico per lo scambio di dati della Commissione, il programma "Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura – Programma per l'Italia" ai fini del sostegno del Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura in Italia (di seguito, "il programma");
- con decisione di esecuzione della Commissione C(2022)4787 del 15 luglio 2022 è stato approvato l'Accordo di Partenariato per l'Italia 2021-2027 (CCI2021IT16FFPA001) redatto conformemente all'articolo 10, paragrafo 6, del Regolamento UE n. 1060/2021;
- con decisione della Commissione C(2022)8023-final del 03.11.2022 è stato approvato il Programma Nazionale FEAMPA 2021/2027 (di seguito PN FEAMPA);
- nell'ambito della Commissione Politiche Agricole del 10 novembre 2022, gli Assessori regionali competenti, in vista della sottoscrizione dell'Accordo Multiregionale, hanno trovato accordo sul riparto della Quota Ue del FEAMPA confermando per la Puglia l'assegnazione di una dote finanziaria pari a € 41.604.023,00 per un contributo pubblico complessivo di € 83.208.046,00.
- sulla base dell'atto di repertorio prot. 7621 del 14/11/2022 della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e previa successiva intesa della Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, acquisita in data 19 aprile 2023 sono state ripartite le risorse finanziarie di parte regionale del Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura (FEAMPA 2021- 2027) tra le Regioni e le Province autonome, ad esclusione della Regione Valle d'Aosta che non ha aderito al Fondo.
- con Decreto ministeriale n. 0233337 del 04 maggio 2023 è stato approvato l'Accordo Multiregionale tra l'Autorità di Gestione e gli Organismi Intermedi, per l'attuazione coordinata degli interventi cofinanziati dal Fondo Europeo per gli Affari Marittimi, la Pesca e l'Acquacoltura (FEAMPA) nell'ambito del Programma Nazionale FEAMPA 2021-2027, di cui la Tab. 1 è parte integrante e sostanziale e costituisce allegato alla presente deliberazione in uno al relativo "Accordo Multiregionale tra l'Autorità di Gestione e gli Organismi Intermedi, per l'attuazione coordinata degli interventi cofinanziati dal Fondo Europeo per gli Affari Marittimi, la Pesca e l'Acquacoltura (FEAMPA) nell'ambito del Programma Nazionale FEAMPA 2021-2027";

VISTO

- la Convenzione sottoscritta, in conformità a quanto previsto dell'articolo 71, par. 3 del Reg. (UE) n. 2021/1060, e acquisita al prot. n. 0577025 del 17/10/2023, tra la Direzione Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura, in qualità di Autorità di Gestione del PN FEAMPA 2021- 2027, nella persona del Direttore Generale Dott. Francesco Saverio Abate e la Regione Puglia, in qualità di Organismo Intermedio del PN FEAMPA 2021-2027, nella persona della dott.ssa Rosa Fiore quale Referente dell'Autorità di Gestione dell'Organismo Intermedio della Regione Puglia, con cui vengono disciplinati i rapporti giuridici tra le Parti sia nell'ambito delle tipologie di intervento gestite con competenza condivisa tra le stesse, sia nell'ambito degli interventi attribuiti alla competenza esclusiva degli OO.II., così come indicate nell'Allegato Tabella 2 dell'Accordo Multiregionale;
- il decreto del Capo Dipartimento delle Politiche Competitive, della Qualità Agroalimentare, della Pesca e dell'ippica in atti al prot. n. 0591597 del 24/10/2023 di approvazione della succitata Convenzione che,

in uno, approva il Piano Finanziario dell'OI Puglia, proposto e deliberato secondo le procedure stabilite dall'art. 8 del Regolamento Interno del Tavolo Istituzionale, cristallizzato nella nota prot. 0580354 del 18/10/2023, per costituirne parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

CONSIDERATO che:

- la Regione Puglia, ai sensi dell'articolo 72, paragrafo 2 RDC, è tenuta a svolgere il ruolo di Organismo Intermedio nell'ambito della funzione contabile che le sarà affidata in convenzione da AGEA-OP e per gli effetti dovrà dotarsi di un Referente dell'Autorità Contabile per l'esercizio delle funzioni ex articolo 76 RDC all'uopo delegate;

DATO ATTO che

- occorre provvedere alla designazione del Referente regionale dell'Autorità Contabile del Programma Nazionale FEAMPA 2021-2027, in linea con quanto definito dal MASAF con DM prot. n. 0667224 del 30/12/2022;

RITENUTO di poter procedere

- alla presa d'atto del Decreto ministeriale n. 0233337 del 04 maggio 2023 di approvazione dell'Accordo Multiregionale tra l'Autorità di Gestione e gli Organismi Intermedi e della relativa Tabella 1, per farne parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- alla presa d'atto della Convenzione sottoscritta tra l'Autorità di Gestione del PN FEAMPA e il Referente dell'Autorità di Gestione dell'OI Puglia approvata con decreto del Capo Dipartimento delle Politiche Competitive, della Qualità Agroalimentare, della Pesca e dell'ippica per farne parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- alla presa d'atto che all'OI Puglia è assegnata per la gestione regionale del "Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura (FEAMPA)" per il periodo 2021-2027 una dotazione finanziaria in quota UE di € 41.604.023,00 per un contributo pubblico complessivo di € 83.208.046,00;
- dare mandato al Referente dell'Autorità di Gestione ai fini dell'adozione degli atti necessari alla gestione e attuazione del programma regionale;
- a designare quale Referente regionale dell'Autorità Contabile del Programma Nazionale FEAMPA 2021-2027 il Direttore del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale;

Garanzie di riservatezza

La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all'Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge n. 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal decreto legislativo n. 196/2003 ed ai sensi del vigente Regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE.

Valutazione di impatto di genere

La presente deliberazione è stata sottoposta a Valutazione di impatto di genere ai sensi della DGR n. 938 del 03/07/2023.

L'impatto di genere stimato è:

- diretto
- indiretto
- neutro
- non rilevato

“Sezione Copertura finanziaria ai sensi del D.Lgs. 118/2101 e ss.mm.ii.”

Il presente provvedimento non comporta implicazioni dirette o indirette di natura economico-finanziaria e/o patrimoniale sia di entrata che di spesa e dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell'articolo dell'art. 4 comma 4, lett. a) e lett. i) della Legge regionale n. 7/1997, propone alla Giunta Regionale di:

- prendere atto del Decreto ministeriale di approvazione dell'Accordo Multiregionale tra l'Autorità di Gestione e gli Organismi Intermedi e della relativa Tabella 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- prendere atto della Convenzione sottoscritta tra l'Autorità di Gestione del PN FEAMPA e il Referente dell'Autorità di Gestione dell'OI Puglia approvata con decreto del Capo Dipartimento delle Politiche Competitive, della Qualità Agroalimentare, della Pesca e dell'ippica del MASAF, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento
- prendere atto che all'OI Puglia è assegnata per la gestione regionale del “Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura (FEAMPA)” per il periodo 2021-2027 una dotazione finanziaria in quota UE di € 41.604.023,00 per un contributo pubblico complessivo di € 83.208.046,00;
- dare mandato al Referente dell'Autorità di Gestione ai fini dell'adozione degli atti necessari alla gestione e attuazione del programma regionale; designare quale Referente regionale dell'Autorità Contabile del Programma Nazionale FEAMPA 2021-2027 il Direttore del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria, e che il presente schema di provvedimento, predisposto dalla Struttura di Progetto “Attuazione della politica europea per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura” ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte della Giunta regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.

Il Dirigente del Servizio “Programma FEAMP”
dott. Aldo di Mola

La Dirigente della Struttura di Progetto “Attuazione della politica europea per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura”
Dott.ssa Rosa Fiore

Il sottoscritto Direttore di Dipartimento non ravvisa osservazioni alla presente proposta di DGR, ai sensi del combinato disposto dagli art. 18 e 20 del D.P.G.R. n° 22/2021

Il Direttore Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale
(Prof. Gianluca Nardone)

L'Assessore all'Agricoltura
(Dott. Donato Pentassuglia)

LA GIUNTA REGIONALE

- Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;
- Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento, che attestano la conformità alla legislazione vigente;
- A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

1. prendere atto del Decreto ministeriale di approvazione dell'Accordo Multiregionale tra l'Autorità di Gestione e gli Organismi Intermedi e della relativa Tabella 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. prendere atto della Convenzione sottoscritta tra l'Autorità di Gestione del PN FEAMPA e il Referente dell'Autorità di Gestione dell'OI Puglia approvata con decreto del Capo Dipartimento delle Politiche Competitive, della Qualità Agroalimentare, della Pesca e dell'ippica del MASAF, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento
3. prendere atto che all'OI Puglia è assegnata per la gestione regionale del "Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura (FEAMPA)" per il periodo 2021-2027 una dotazione finanziaria in quota UE di € 41.604.023,00 per un contributo pubblico complessivo di € 83.208.046,00;
4. dare mandato al Referente dell'Autorità di Gestione ai fini dell'adozione degli atti necessari alla gestione e attuazione del programma regionale;
5. designare quale Referente regionale dell'Autorità Contabile del Programma Nazionale FEAMPA 2021-2027 il Direttore del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale;
6. dare mandato alla Struttura di Progetto "Attuazione della politica europea per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura" di:
 - a. trasmettere il presente atto all'Autorità di Gestione del PN FEAMPA 2021-2027 presso il MASAF;
 - b. trasmettere il presente atto all'Autorità Contabile del PN FEAMPA 2021-2027 presso l'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura–Organismo Pagatore (AGEA-OP);
7. pubblicare il presente provvedimento in versione integrale nel BURP e nella Sezione Trasparenza del sito internet della Regione Puglia.

Il Segretario della Giunta
ANNA LOBOSCO

Il Presidente della Giunta
MICHELE EMILIANO



Rosa Fiore
31.01.2024
17:57:28
GMT+01:00



*Al Ministro dell'agricoltura
della sovranità alimentare e delle foreste*

Aldo Di
Mola
31.01.2024
17:22:02
GMT+01:00



VISTO il Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;

VISTO il Regolamento (UE) 2021/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 luglio 2021 che istituisce il Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura e che modifica il regolamento (UE) 2017/1004;

VISTO in particolare l'art. 71, par. 3 del Reg. (UE) n. 2021/1060, ove è stabilito che l'Autorità di Gestione può individuare uno o più Organismi Intermedi che svolgano determinati compiti sotto la sua responsabilità e che gli accordi tra l'Autorità di Gestione e gli Organismi Intermedi sono registrati per iscritto;

VISTA la Decisione di esecuzione della Commissione C(2022) 4787 *final* del 15 luglio 2022 con cui è stato approvato l'Accordo di partenariato tra Italia e Commissione europea relativo al ciclo di programmazione 2021-2027;

VISTA la Delibera n. 78 del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS) del 22 dicembre 2021 recante "Programmazione della politica di coesione 2021-2027 - Approvazione della proposta di accordo di partenariato 2021-2027 e definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi europei per il ciclo di programmazione 2021-2027" e, in particolare, il punto 2.4 "Programmazione FEAMPA";

VISTA la Decisione di esecuzione della Commissione C(2022) 8023 *final* del 3 novembre 2022 con cui è stato adottato il Programma Operativo Nazionale FEAMPA 2021/2027;

VISTO il Decreto ministeriale n. 0667224 del 30/12/2022 con il quale, nell'ambito del Programma Nazionale FEAMPA ITALIA 2021-2027, sono state designate: in qualità di Autorità di Gestione, la Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste; in qualità di Autorità Contabile, l'Ufficio Aiuti nazionali e FEAD dell'Organismo Pagatore Nazionale - Agenzia



*Al Ministro dell'agricoltura,
della sovranità alimentare e delle foreste*

per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA); in qualità di Autorità di Audit, l'Ufficio Controlli specifici dell'Organismo di Coordinamento - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA);

VISTA la legge 29 dicembre 1990, n. 428 concernente “Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee – legge comunitaria 1990” e, in particolare, l’art. 4, comma 3, nonché l’art. 36 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 recante “Norme generali sulla partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione europea”;

VISTO il Decreto ministeriale n. 0069969 del 14 febbraio 2022 recante ripartizione percentuale delle risorse finanziarie in quota comunitaria del Programma Nazionale relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l’acquacoltura (FEAMPA 2021-2027) tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome, in funzione degli accordi intercorsi ed approvati dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome nella seduta del 02/02/2022;

VISTO l’atto di repertorio prot. 7621 del 14/11/2022 della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome recante ripartizione delle risorse finanziarie di parte regionale del Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l’acquacoltura (FEAMPA 2021-2027) tra le Regioni e le Province autonome ad esclusione della Regione Valle d’Aosta;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 21 ottobre 2022 con cui l’On. Francesco Lollobrigida è stato nominato Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali;

VISTI gli artt. 1 e 3 del decreto-legge dell’11 novembre 2022 n. 173 pubblicato nella G.U. n. 264 dell’11 novembre 2022 recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri” con il quale “Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali assume la denominazione di Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste”, convertito con modificazioni dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204;

CONSIDERATO che occorre garantire adeguata omogeneità di indirizzi tra i diversi soggetti impegnati nell’implementazione del Programma Nazionale FEAMPA, assicurando il coordinamento strategico ed operativo tra gli interventi attuati a livello centrale e regionale e discutendo periodicamente l’avanzamento del Programma al fine di valutare i correttivi strategici opportuni;



*Al Ministro dell'agricoltura,
della sovranità alimentare e delle foreste*

ACQUISITA l'intesa della Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tenutasi in data 19 aprile 2023;

DECRETA

Articolo unico

È approvato l'allegato "Accordo Multiregionale tra l'Autorità di Gestione e gli Organismi Intermedi, per l'attuazione coordinata degli interventi cofinanziati dal Fondo Europeo per gli Affari Marittimi, la Pesca e l'Acquacoltura (FEAMPA) nell'ambito del Programma Nazionale FEAMPA 2021-2027".

Il Ministro dell'agricoltura,
della sovranità alimentare e delle foreste
On. Francesco Lollobrigida



Francesco Lollobrigida
MASAF
03.05.2023 16:05:59
GMT+01:00

Riparto FEAMPA 2021/2027	
Regioni e P.A.	RIPARTO
ABRUZZO	€ 9.158.932,00
BASILICATA	€ 2.612.177,00
CALABRIA	€ 17.314.369,00
CAMPANIA	€ 35.094.340,00
EMILIA ROMAGNA	€ 19.950.551,00
FRIULI-VENEZIA GIULIA	€ 8.690.600,00
LAZIO	€ 8.431.920,00
LIGURIA	€ 5.874.447,00
LOMBARDIA	€ 3.449.508,00
MARCHE	€ 16.167.370,00
MOLISE	€ 2.082.912,00
PIEMONTE	€ 764.855,00
PUGLIA	€ 41.604.023,00
SARDEGNA	€ 18.687.488,00
SICILIA	€ 58.158.303,00
TOSCANA	€ 11.342.033,00
P.A. BOLZANO	€ 773.378,00
P.A. TRENTO	€ 1.312.239,00
UMBRIA	€ 901.766,00
VENETO	€ 23.034.325,00
	€ 285.405.536,00



**Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle
foreste**

Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, della
pesca e dell'ippica

Direzione Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura

CONVENZIONE

tra Direzione Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura – Via XX
Settembre 20, Roma – il Ministero dell'agricoltura, della sovranità
alimentare e delle foreste – Direzione Generale della pesca marittima e
dell'acquacoltura (C.F. 97099470581), rappresentato ai fini del presente atto
dal Direttore Generale, nella sua qualità di Autorità di Gestione (di seguito
AdG)

E

la dr. Rosa Fiore, in qualità di Referente dell'Autorità di Gestione
dell'Organismo Intermedio della Regione Puglia, di seguito O.I., CF
80017210727, elettivamente domiciliato per la carica presso gli uffici della
stessa, con sede in Bari, al L.mare N. Sauro 45-47,
di seguito denominati anche Parti,

PREMESSO CHE

- a) il D.lgs. 30 luglio 1999, n. 300, reca “Riforma dell'organizzazione del
Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997 n. 59 e
successive modifiche ed integrazioni”;
- b) il D.P.C.M. del 27 febbraio 2013, n. 105 reca organizzazione del
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma



dell'articolo 2, comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

c) il D.P.C.M. n. 143 del 17 luglio 2017 recante *“adeguamento dell'organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177”*;

d) il D.L. 12 luglio 2018, n. 86, recante *“disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97”*;

e) il D.P.C.M. n. 25 dell'8 febbraio 2019, recante *“regolamento concernente organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, a norma dell'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97”*;

f) il D.L. n. 104 del 21 settembre 2019, convertito con modificazioni dalla L. 18 novembre 2019, n. 132, recante *“Trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo”*;

g) il D.P.C.M. n. 179 del 5 dicembre 2019, recante *“Regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 21*



settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18

novembre 2019, n. 132”, ammesso a visto e registrazione della Corte dei

conti al n. 89 in data 17 febbraio 2020 pubblicato sulla Gazzetta

Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;

h) il D.P.C.M. n. 53 del 24 marzo 2020, recante Regolamento recante

modifica del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5

dicembre 2019, n. 179, concernente la riorganizzazione del Ministero

delle politiche agricole alimentari e forestali, pubblicato sulla Gazzetta

Ufficiale n. 152 del 17 giugno 2020;

i) il D.M. n. 9361300 del 4 dicembre 2020 recante Individuazione degli

uffici dirigenziali non generali del Ministero delle politiche agricole

alimentari e forestali registrato dalla Corte dei Conti il giorno 11

gennaio 2021 al Reg. n. 14;

j) il Decreto Legge n.173 dell’11 novembre 2022, recante “*Disposizioni*

urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”,

convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 204 del 16 dicembre 2022

e in particolare gli artt. 1 e 3 con cui “il Ministero delle politiche

agricole, alimentari e forestali assume la denominazione di Ministero

dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste”;

k) con Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 09 marzo 2023,

registrato dall’Ufficio Centrale di Bilancio al n° 92 del 16/3/2023 e dalla

Corte dei Conti al n.434 del 13/4/2023, il Dr. Francesco Saverio Abate è

stato nominato Direttore generale della Direzione generale della pesca

marittima e dell’acquacoltura;



- l) la legge 29 dicembre 1990, n. 428 concernente “Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee – legge comunitaria 1990” e, in particolare, l’art. 4, comma 3, nonché l’art. 36 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 recante *“Norme generali sulla partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione europea”*;
- m) il Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l’acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;
- n) in particolare, l’art. 71, par. 3 del Reg. (UE) n. 2021/1060, prevede che: *“L’autorità di gestione può individuare uno o più organismi intermedi che svolgano determinati compiti sotto la sua responsabilità. Gli accordi tra l’autorità di gestione e gli organismi intermedi sono registrati per iscritto”*;
- o) il Regolamento (UE) 2021/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 luglio 2021 istituisce il Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l’acquacoltura e che modifica il regolamento (UE) 2017/1004;
- p) il Decreto ministeriale n. 0069969 del 14 febbraio 2022 reca la ripartizione percentuale delle risorse finanziarie in quota comunitaria del



	Programma Nazionale relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi,	
	la pesca e l'acquacoltura (FEAMPA 2021-2027) tra lo Stato, le Regioni	
	e le Province Autonome, in funzione degli accordi intercorsi ed	
	approvati dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le	
	Regioni e le Province autonome nella seduta del 02/02/2022;	
	q) la Commissione con Decisione di esecuzione C(2022) 4787 final del 15	
	luglio 2022 ha approvato l'Accordo di partenariato tra Italia e	
	Commissione europea relativo al ciclo di programmazione 2021-2027;	
	r) il Programma FEAMPA 2021/2027, elaborato in conformità al disposto	
	dell'articolo 21 del Reg. UE 2021/1060 è stato adottato dalla	
	Commissione Europea con Decisione di esecuzione n. C(2022) 8023	
	final del 3 novembre 2022;	
	s) l'atto di repertorio prot. 7621 del 14/11/2022 della Conferenza delle	
	Regioni e delle Province autonome reca la ripartizione delle risorse	
	finanziarie di parte regionale del Fondo europeo per gli affari marittimi,	
	la pesca e l'acquacoltura (FEAMPA 2021-2027) tra le Regioni e le	
	Province autonome ad esclusione della Regione Valle d'Aosta;	
	t) l'Autorità di Gestione è individuata a livello nazionale con Decreto	
	ministeriale n. 0667224 del 30/12/2022 nella Direzione generale della	
	pesca marittima e dell'acquacoltura del Ministero dell'agricoltura, della	
	sovranità alimentare e delle foreste;	
	u) in data 19 aprile 2023 è stata acquisita l'intesa della Conferenza	
	Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome	
	di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;	
	5	



- v) il Decreto ministeriale n. 0233337 del 04 maggio 2023 approva l'Accordo Multiregionale tra l'Autorità di Gestione e gli Organismi Intermedi, per l'attuazione coordinata degli interventi cofinanziati dal Fondo Europeo per gli Affari Marittimi, la Pesca e l'Acquacoltura (FEAMPA) nell'ambito del Programma Nazionale FEAMPA 2021-2027;
- w) l'Accordo Multiregionale disciplina l'attuazione coordinata, tra l'Amministrazione centrale e le Amministrazioni delle Regioni e delle Province Autonome, ad esclusione della Regione Valle d'Aosta, degli interventi cofinanziati dal Fondo Europeo per gli Affari Marittimi, la Pesca e l'Acquacoltura (FEAMPA) nell'ambito del Programma Nazionale FEAMPA ITALIA 2021-2027 al fine di garantire omogeneità di indirizzi tra i diversi soggetti impegnati nell'implementazione del citato Programma e assicurare il coordinamento strategico ed operativo tra gli interventi attuati a livello centrale e regionale;
- x) l'articolo 3 par. 1 dell'Accordo Multiregionale rubricato "*Tavolo Istituzionale*" prevede tra le funzioni di quest'ultimo i) la condivisione dei documenti di indirizzo e attuazione uniforme del Programma Nazionale FEAMPA, ii) la definizione delle modalità di redazione del Manuale delle procedure e dei controlli degli Organismi intermedi sulla base del Manuale delle procedure e dei controlli adottato dall'Autorità di Gestione; iii) l'analisi di tematiche/problematiche sorte nel corso dell'attuazione del Programma Nazionale FEAMPA e l'individuazione di proposte per la loro risoluzione; iv) l'elaborazione e relativa



“Manuale delle procedure e dei controlli” dell’Organismo Intermedio,
sulla base del Manuale delle procedure e dei controlli adottato
dall’Autorità di Gestione

tra le parti come sopra individuate

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

Valore delle premesse e degli allegati

Le premesse alla Convenzione, gli atti e i documenti richiamati, ancorché
non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale della
presente Convenzione.

Art. 2

Oggetto

1. Con la presente Convenzione, in conformità a quanto previsto
dell’articolo 71, par. 3 del Reg. (UE) n. 2021/1060, vengono disciplinati i
rapporti giuridici tra il Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare
e delle foreste – Direzione Generale della pesca marittima e
dell’acquacoltura, in qualità di Autorità di gestione del PN FEAMPA
2021/2027 (di seguito anche AdG), e la Regione Puglia, in qualità di
Organismo Intermedio (di seguito anche O.I.) sia nell’ambito delle tipologie
di intervento gestite con competenza condivisa tra le Parti, sia nell’ambito
degli interventi attribuiti alla competenza esclusiva degli OO.II., così come
indicate nell’Allegato Tabella 2 dell’Accordo Multiregionale di cui in
premessa.

2. Le funzioni esercitate dall’O.I. sono svolte nel rispetto dei principi, dei



criteri direttivi e delle modalità attuative stabilite in maniera congiunta e condivisa dall'AdG e dagli altri OO.II. in seno all'Accordo Multiregionale, approvato con Decreto ministeriale n. 0233337 del 04 maggio 2023, e al Tavolo istituzionale citati in premessa, al fine di assicurare omogeneità sull'intero territorio nazionale nelle procedure amministrative di selezione, gestione e controllo.

Art. 3

Termine di realizzazione e modifiche

1. La presente Convenzione è efficace per tutto il periodo di programmazione FEAMPA 2021/2027.
2. Qualsiasi modifica e/o integrazione della presente Convenzione dovrà essere preventivamente concordata tra le Parti e formalizzata per iscritto nelle stesse modalità con le quali è stata adottata la presente Convenzione.
3. Le Parti si impegnano a modificare, integrare o aggiornare la presente convenzione con atti aggiuntivi, al fine di recepire eventuali e sopravvenute modifiche del quadro normativo comunitario e nazionale di riferimento e di eseguire in modo tempestivo ed efficace gli eventuali adempimenti richiesti.

Art. 4

Obblighi e responsabilità connesse alla delega

1. Gli obblighi e le responsabilità per lo svolgimento delle funzioni delegate sono dettagliate nella presente Convenzione.
2. L'AdG, in quanto responsabile dell'attuazione del Programma Nazionale, assicura la supervisione e il controllo della corretta attuazione delle funzioni delegate e la permanenza delle condizioni relative alla capacità di assolvere



le funzioni delegate.

3. L'O.I. si impegna a trasmettere all'AdG, su sua richiesta, ogni informazione e documento utile a verificare l'attuazione delle funzioni delegate.

Art. 5

Funzioni e compiti dell'Autorità di gestione

1. L'Autorità di gestione è responsabile della gestione del Programma allo scopo di conseguire gli obiettivi dello stesso e ad essa sono attribuite le seguenti funzioni di cui all'art. 72 del Regolamento (UE) n. 2021/1060:

a) selezionare le operazioni in conformità dell'articolo 73 del Regolamento (UE) n. 2021/1060, i cui contenuti si intendono qui riportati, ad eccezione delle operazioni di cui all'articolo 33, paragrafo 3, lettera d) del Regolamento (UE) n. 2021/1060;

b) svolgere i compiti di gestione del programma in conformità dell'articolo 74 del Regolamento (UE) n. 2021/1060 i cui contenuti si intendono qui riportati;

c) sostenere il lavoro del comitato di sorveglianza in conformità dell'articolo 75 del Regolamento (UE) n. 2021/1060 i cui contenuti si intendono qui riportati;

d) supervisionare gli organismi intermedi;

e) registrare e conservare elettronicamente i dati relativi a ciascuna operazione necessari a fini di sorveglianza, valutazione, gestione finanziaria, verifica e audit in conformità dell'allegato XVII e assicurare la sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei dati e l'autenticazione degli utenti.



	2. Per la selezione delle operazioni l'autorità di gestione stabilisce e applica	
	criteri e procedure non discriminatori e trasparenti, garantisce l'accessibilità	
	per le persone con disabilità, garantisce la parità di genere e tiene conto	
	della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, del principio dello	
	sviluppo sostenibile e della politica dell'Unione in materia ambientale in	
	conformità dell'articolo 11 e dell'articolo 191, paragrafo 1, TFUE.L	
	231/226 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 30.6.2021.	
	I criteri e le procedure assicurano che le operazioni da selezionare siano	
	definite in base alla priorità al fine di massimizzare il contributo del	
	finanziamento dell'Unione al conseguimento degli obiettivi del programma.	
	2.1. Nella selezione delle operazioni l'autorità di gestione:	
	a) garantisce che le operazioni selezionate siano conformi al programma, ivi	
	compresa la loro coerenza con le pertinenti strategie alla base del	
	programma, e forniscano un contributo efficace al conseguimento degli	
	obiettivi specifici del programma;	
	b) garantisce che le operazioni selezionate che rientrano nel campo di	
	applicazione di una condizione abilitante siano coerenti con le	
	corrispondenti strategie e con i documenti di programmazione redatti per il	
	soddisfacimento di tale condizione abilitante;	
	c) garantisce che le operazioni selezionate presentino il miglior rapporto tra	
	l'importo del sostegno, le attività intraprese e il conseguimento degli	
	obiettivi;	
	d) verifica che il beneficiario disponga delle risorse e dei meccanismi	
	finanziari necessari a coprire i costi di gestione e di manutenzione per le	
	11	



	operazioni che comportano investimenti in infrastrutture o investimenti	
	produttivi, in modo da garantirne la sostenibilità finanziaria;	
	e) garantisce che le operazioni selezionate che rientrano nell'ambito di	
	applicazione della direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del	
	Consiglio (51) siano soggette a una valutazione dell'impatto ambientale o a	
	una procedura di screening e che si sia tenuto debito conto della valutazione	
	delle soluzioni alternative, in base alle prescrizioni di detta direttiva;	
	f) verifica che, ove le operazioni siano cominciate prima della presentazione	
	di una domanda di finanziamento all'autorità di gestione, sia stato osservato	
	il diritto applicabile;	
	g) garantisce che le operazioni selezionate rientrino nell'ambito di	
	applicazione del fondo interessato e siano attribuite a una tipologia di	
	intervento;	
	h) garantisce che nelle operazioni non rientrino attività che erano parte di	
	un'operazione oggetto di delocalizzazione in conformità dell'articolo 66 o	
	che costituirebbero trasferimento di un'attività produttiva in conformità	
	dell'articolo 65, paragrafo 1, lettera a);	
	i) garantisce che le operazioni selezionate non siano direttamente oggetto di	
	un parere motivato della Commissione per infrazione a norma dell'articolo	
	258 TFUE che metta a rischio la legittimità e regolarità delle spese o	
	l'esecuzione delle operazioni;	
	j) garantisce l'immunizzazione dagli effetti del clima degli investimenti in	
	infrastrutture la cui durata attesa è di almeno cinque anni.	
	3. L'autorità di gestione, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 73,	



	paragrafo 3, del Regolamento (UE) n. 2021/1060, garantisce che il	
	beneficiario riceva un documento che specifica tutte le condizioni per il	
	sostegno a ciascuna operazione, comprese le prescrizioni specifiche	
	riguardanti i prodotti o servizi da fornire, il piano di finanziamento, il	
	termine di esecuzione e, se del caso, il metodo da applicare per determinare	
	i costi dell'operazione e le condizioni di erogazione del sostegno.	
	4. Per quanto concerne la gestione del Programma, l'AdG:	
	a) esegue verifiche di gestione per accertarsi che i prodotti e i servizi	
	cofinanziati siano stati forniti, che l'operazione sia conforme al diritto	
	applicabile, al programma e alle condizioni per il sostegno dell'operazione,	
	e verifica:	
	i) per i costi da rimborsare a norma dell'articolo 53, paragrafo 1,	
	lettera a), che l'importo delle spese dichiarate dai beneficiari in relazione a	
	tali costi sia stato erogato e che i beneficiari tengano una contabilità separata	
	o utilizzino codici contabili appropriati per tutte le transazioni relative	
	all'operazione;	
	ii) per i costi da rimborsare a norma dell'articolo 53, paragrafo 1,	
	lettere b), c) e d), che siano state rispettate le condizioni per il rimborso della	
	spesa al beneficiario;	
	b) garantisce, subordinatamente alla disponibilità di finanziamento, che	
	ciascun beneficiario riceva l'importo dovuto integralmente ed entro 80	
	giorni dalla data della presentazione della domanda di pagamento, se	
	completa, da parte del beneficiario;	
	c) pone in atto misure e procedure antifrode efficaci e proporzionate,	
	13	



	tenendo conto dei rischi individuati;	
	d) previene, individua e rettifica le irregolarità;	
	e) conferma che le spese registrate nei conti sono legittime e regolari;	
	f) redige la dichiarazione di gestione in conformità del modello riportato nell'allegato XVIII;	
	5. Per quanto concerne il sostegno all'attività del comitato di sorveglianza, l'AdG:	
	a) fornisce tempestivamente al comitato di sorveglianza tutte le informazioni necessarie per lo svolgimento dei suoi compiti;	
	b) provvede a dare seguito alle decisioni e alle raccomandazioni del comitato di sorveglianza.	
	6. Per quanto concerne la gestione finanziaria e contabile e il controllo del programma operativo, l'AdG:	
	a) è tenuta, per quanto di competenza, a contribuire al raggiungimento del target finanziario previsto dal Programma;	
	b) rende disponibile alle Regioni e alle Province autonome l'accesso al sistema informativo FEAMPA al fine di rendere possibile l'esecuzione dei compiti assegnati;	
	c) fornisce agli OO.II. le specifiche del sistema di gestione e controllo del Programma e la manualistica in uso presso l'AdG, inclusi i manuali delle procedure e le check list per le verifiche di propria competenza, garantendo anche l'interscambio dei dati e l'interoperabilità con i sistemi informativi degli OO.II.;	
	d) condivide i documenti di indirizzo e attuazione uniforme del Programma	



	Nazionale FEAMPA, quali, a titolo esemplificativo, schede tecniche di intervento, criteri di ammissibilità, linee guida in materia di spese ammissibili e di gestione delle irregolarità e frodi;	
	e) trasmette, in conformità a quanto previsto dall'art. 42 del Reg. 2021/1060, elettronicamente alla Commissione i dati cumulativi di ogni programma entro il 31 gennaio, il 30 aprile, il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre di ogni anno a eccezione dei dati richiesti al paragrafo 2, lettera b), e al paragrafo 3, che sono trasmessi elettronicamente entro il 31 gennaio e il 31 luglio di ogni anno, conformemente al modello riportato nell'allegato VII;	
	f) fornisce, in conformità a quanto previsto dall'art. 46, par. 3 del Reg. (UE) 2021/1139, in aggiunta alle disposizioni generali di cui all'articolo 42 del regolamento (UE) 2021/1060, alla Commissione i dati di attuazione pertinenti a livello di operazione che comprendono le caratteristiche salienti del beneficiario (nome, tipo di beneficiario, dimensione dell'impresa, genere e recapiti) e l'operazione sostenuta (obiettivo specifico, tipo di operazione, settore interessato, valori degli indicatori, stato di avanzamento dell'operazione, numero nel registro comune della flotta, dati finanziari e forma di sostegno). I dati sono forniti entro il 31 gennaio e il 31 luglio di ogni anno. Il primo invio di tali dati è effettuato entro il 31 gennaio 2022 e l'ultimo entro il 31 gennaio 2030;	
	g) informa tempestivamente l'O.I. in merito alle irregolarità, le frodi o le frodi sospette, riscontrate nel corso dell'attuazione del PN FEAMPA che possano avere ripercussioni sugli ambiti gestiti dall'O.I.;	
	h) informa l'O.I. su ogni variazione del piano finanziario del PN FEAMPA	
	15	



	2021/2027 derivante dalla ripartizione della riserva di efficacia	
	dell'attuazione, dall'eventuale disimpegno o da rettifiche finanziarie del	
	Programma;	
	i) assolve ad ogni altro onere ed adempimento, previsto a carico della AdG	
	dalla normativa comunitaria in vigore, per tutta la durata della presente	
	Convenzione;	
	j) adotta, in linea con la tempistiche necessarie per i consequenziali	
	adempimenti da parte dell'O.I., gli atti necessari a garantire il perseguimento	
	degli obiettivi di spesa del Programma al fine di evitare, per quanto di	
	competenza, di incorrere nel disimpegno delle risorse, monitorando gli	
	avanzamenti di spesa, così da valutare eventuali misure correttive e/o	
	interventi sostitutivi, da sottoporre al Tavolo istituzionale preposto al	
	monitoraggio qualitativo e finanziario dello stato di avanzamento del	
	Programma;	
	k) rende disponibili agli Organismi intermedi informazioni pertinenti per	
	l'esecuzione dei loro compiti e l'attuazione delle operazioni;	
	l) garantisce il funzionamento di un sito web, in conformità a quanto	
	previsto dall'art. 49, par. 1 del Regolamento (UE) n. 2021/1060, che	
	presenti gli obiettivi, le attività, le opportunità di finanziamento e i risultati	
	del Programma, compresi i dati trasmessi alla Commissione.	
	7. L'AdG, inoltre, è responsabile dei rapporti con l'Unione Europea e di tutti	
	gli atti a valenza esterna; ai sensi dell'art. 69, par. 9 del Regolamento (UE)	
	n. 2021/1060, assicura gli scambi ufficiali di informazioni con la	
	Commissione Europea mediante il sistema di scambio elettronico di dati	
	16	



	SFC.	
	8. L'AdG è altresì responsabile dei rapporti con il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - Ispettorato Generale per i Rapporti Finanziari con l'Unione Europea - IGRUE, anche in relazione agli adempimenti inerenti il sistema informativo nazionale vigente.	
	9. L'AdG, infine, sovrintende all'elaborazione del Piano di valutazione del Programma <i>ex</i> artt. 44 del Regolamento (UE) 2021/1060 e all'attuazione delle relative attività.	
	Art. 6	
	Compiti dell'organismo intermedio delegato	
	1. L'O.I. svolge le attività oggetto di delega conformemente al principio della sana gestione finanziaria. A tal fine organizza le proprie strutture, le risorse umane e tecniche, in modo da assicurare lo svolgimento dei compiti delegati, anche sulla base delle indicazioni che saranno fornite dall'Autorità di Gestione, in conformità con i Regolamenti comunitari e con la pertinente normativa nazionale e in coerenza con gli obiettivi perseguiti nel rispetto di criteri di efficacia e di efficienza dell'azione amministrativa.	
	2. Per quanto concerne la gestione sia degli interventi con competenza condivisa tra le Parti, sia di quelli attribuiti alla competenza esclusiva dell'O.I., lo stesso O.I., avvalendosi anche di altri Soggetti, Enti o Organismi pubblici:	
	a) partecipa agli incontri di coordinamento attivati dall'AdG e alle riunioni del Tavolo istituzionale e del Comitato di sorveglianza del PN FEAMPA	
	17	



	2021/2027;	
	b) fornisce le informazioni ed i dati relativi ai progressi compiuti nel raggiungimento degli obiettivi, i dati finanziari ed i dati relativi agli indicatori e target intermedi e finali, al fine di consentire il monitoraggio degli avanzamenti di spesa, così da valutare eventuali misure correttive e/o interventi sostitutivi, da sottoporre al Tavolo istituzionale preposto al monitoraggio qualitativo e finanziario dello stato di avanzamento del Programma;	
	c) si impegna ad aggiornare, a scadenze concordate - con cadenza almeno quadrimestrale - il sistema informativo di gestione e monitoraggio con le informazioni e i dati di propria competenza, al fine di consentire all'AdG di corrispondere agli obblighi derivanti dalle disposizioni comunitarie e nazionali in vigore;	
	d) rende disponibili ai beneficiari informazioni utili all'attuazione delle operazioni;	
	e) assicura l'utilizzo del sistema di registrazione e conservazione elettronica dei dati relativi a ciascuna operazione, istituito dall'Autorità di Gestione, ai sensi dell'articolo 72 del Regolamento (UE) n. 2021/1060, e segnala alla citata AdG eventuali malfunzionamenti e/o errori nell'elaborazione dei dati inseriti nel sistema;	
	f) garantisce per quanto di competenza il rispetto degli obblighi in materia di informazione e pubblicità previsti dall'articolo 60 del Regolamento (UE) n. 2021/1139.	
	3. Per quanto concerne la selezione e l'attuazione delle operazioni, l'OI:	
	18	



	a) garantisce il rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità, non discriminazione e pari opportunità tramite l'indizione di procedure ad evidenza pubblica trasparenti, rispettose delle vigenti disposizioni nazionali e comunitarie, e conformi alla pertinente documentazione prodotta dall'AdG e condivisa nel Tavolo istituzionale;	
	b) applica i criteri di selezione approvati dal Comitato di sorveglianza, nonché assicura che la selezione sia coerente con quanto previsto dal Programma Nazionale FEAMPA 2021/2027, con le procedure in essere per il Programma e con la normativa italiana e comunitaria;	
	c) fornisce ai beneficiari, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 73, paragrafo 3, del Regolamento (UE) n. 2021/1060, un documento che specifica tutte le condizioni per il sostegno a ciascuna operazione, comprese le prescrizioni specifiche riguardanti i prodotti o servizi da fornire, il piano di finanziamento, il termine di esecuzione e, se del caso, il metodo da applicare per determinare i costi dell'operazione e le condizioni di erogazione del sostegno;	
	4. Per quanto concerne la gestione finanziaria e contabile e il controllo delle attività delegate, l'O.I.:	
	a) è tenuto, per quanto di competenza, a contribuire al raggiungimento del target finanziario previsto dal Programma;	
	b) definisce e formalizza un proprio sistema di gestione e controllo in conformità con i principi di cui all'articolo 69 del Regolamento (UE) n. 2021/1060, in coerenza con quanto previsto dal Programma Nazionale e con il sistema di gestione e controllo e le procedure definite dall'AdG, nel	
	19	



	rispetto di quanto previsto dall'allegato XVI del Regolamento (UE) n.	
	2021/1060 per le funzioni ad esso delegate;	
	c) comunica tempestivamente all'AdG eventuali modifiche significative al	
	proprio sistema di gestione e controllo, fornendo tutti gli elementi utili a	
	dimostrare l'adeguatezza e la conformità della nuova struttura organizzativa	
	proposta al sistema di gestione e controllo del Programma;	
	d) definisce, ai fini della liquidazione, modalità organizzative e procedurali	
	per assicurare, da parte degli uffici competenti, lo svolgimento dei controlli	
	sulle procedure di selezione delle operazioni e sulla correttezza della spesa,	
	conformemente al diritto comunitario e nazionale applicabile, al Programma	
	Nazionale e alle condizioni per il sostegno dell'operazione, tenuto conto	
	delle indicazioni fornite dall'AdG;	
	e) esegue, se del caso, l'estrazione del campione di controlli in loco sulla	
	base dell'analisi di rischio e nel rispetto delle percentuali minime di	
	estrazione previste dal Manuale dell'AdG;	
	f) redige apposita documentazione relativa a ciascuna verifica in loco,	
	indicante il lavoro svolto, la data e i risultati della verifica nonché i	
	provvedimenti presi in connessione con le eventuali irregolarità riscontrate;	
	g) verifica il rispetto delle condizioni per il rimborso della spesa ai	
	beneficiari e che gli stessi tengano una contabilità separata o utilizzino	
	codici contabili appropriati per tutte le transazioni relative all'operazione;	
	h) segnala all'AdG eventuali problematiche connesse all'attuazione del	
	programma proponendo le possibili soluzioni da sottoporre se del caso al	
	Tavolo istituzionale;	
	20	



	i) effettua la risoluzione delle eventuali criticità risultanti dai controlli in loco;	
	j) risolve congiuntamente con l'AdG le criticità risultanti dai controlli amministrativi e informatici svolti dall'AdG nell'ambito del sistema informativo;	
	k) per ciascuna operazione, attraverso il sistema informativo, adempie a tutti gli obblighi di propria competenza, inclusa la verifica della corretta registrazione sul sistema della documentazione relativa alle spese effettivamente sostenute, al fine di assicurare il rispetto del termine di cui all'art. 74, par. 1, lett. b) del Regolamento (UE) n. 2021/1060;	
	l) adotta gli atti necessari a garantire il perseguimento degli obiettivi di spesa prefissati al fine di evitare, per quanto di competenza, di incorrere nel disimpegno delle risorse;	
	m) fornisce all'AdG le informazioni necessarie per consentirle di redigere la dichiarazione di gestione in conformità del modello riportato nell'allegato XVIII del Regolamento (UE) n. 2021/1060 e la necessaria collaborazione a tutti i soggetti incaricati delle verifiche per lo svolgimento dei compiti a questi assegnati dai Regolamenti comunitari per il periodo 2021-2027;	
	n) esegue i controlli <i>ex post</i> volti al riscontro della stabilità e della funzionalità delle operazioni, secondo le modalità previste dal sistema di gestione e controllo e dal manuale delle procedure;	
	o) assicura, nell'esercizio delle attività delegate, il rispetto del principio della separazione delle funzioni;	
	p) collabora, per quanto di competenza, all'assolvimento di ogni altro onere	
	21	



	ed adempimento previsto a carico dell'AdG dalla normativa comunitaria in vigore, per tutta la durata della presente Convenzione;	
	q) esegue i controlli di primo livello al fine di verificare che i prodotti e i servizi cofinanziati siano stati forniti, che i beneficiari abbiano pagato le spese dichiarate e che queste ultime siano conformi al diritto applicabile, al programma nazionale e alle condizioni per il sostegno dell'operazione.	
	5. Fermo restando che l'AdG è giuridicamente e finanziariamente responsabile nei confronti della Commissione Europea, allo stesso modo l'O.I. è giuridicamente e finanziariamente responsabile nei confronti dell'AdG dell'efficiente e corretta gestione ed esecuzione delle funzioni delegate.	
	6. L'O.I. eroga gli aiuti/i contributi agli aventi diritto, mediante i servizi messi a disposizione dall'organismo individuato per effettuare i pagamenti.	
	Art. 7	
	Gestione banche dati e controlli	
	1. L'AdG e gli O.I. si impegnano all'utilizzo delle funzionalità del SIPA – sezione FEAMPA, in ambito SIAN, per la gestione dei dati inerenti al PN FEAMPA.	
	2. Con la presente convenzione, le Parti si danno reciproca garanzia circa la veridicità dei dati inseriti nel Sistema e la loro rispondenza a quanto richiesto dalla normativa comunitaria e nazionale.	
	3. L'O.I. si impegna a consentire l'effettuazione dei controlli previsti dalla normativa comunitaria e ad adottare gli eventuali interventi correttivi.	
	Art. 8	
	22	



Principio di leale collaborazione

1. Le Parti, consapevoli della rilevanza degli interessi pubblici connessi all'esercizio delle funzioni delegate, si impegnano ad un'attuazione della presente convenzione fondata su uno spirito di leale collaborazione.

2. Le Parti si impegnano ad effettuare la ricognizione delle procedure amministrative da seguire per l'esecuzione degli accordi di cui alla presente convenzione, in coerenza coi principi di semplificazione e di efficacia degli interventi.

Art. 9

Disimpegno

1. Al fine di non incorrere nel disimpegno automatico dei fondi ai sensi degli artt. 105, 106 e 107 del Regolamento (UE) n. 2021/1060, l'AdG e l'O.I., per quanto di propria competenza, sono tenuti a contribuire al raggiungimento del target finanziario previsto dal Programma.

2. Ai sensi dell'Accordo Multiregionale, nel caso in cui il parziale conseguimento del target di cui all'art. 2, punto 2, lettera b) da parte di una Amministrazione comporti il mancato conseguimento del target a livello di Programma per una annualità, il relativo piano finanziario verrà ridotto secondo criteri e modalità definiti in sede di Tavolo istituzionale che terranno conto del risultato conseguito rispetto al target prefissato.

3. Nel caso in cui l'Organismo Intermedio non consegua il target assegnato per l'annualità di riferimento, previo monitoraggio e comunicazione della spesa da parte degli OO.II., a partire da dicembre 2024 si procederà alla rimodulazione del relativo piano finanziario e/o alla riduzione, entro giugno



2025, secondo criteri e modalità che saranno definiti nell'ambito del Tavolo Istituzionale e che si intendono recepite nella predetta convenzione.

Art. 10

Recuperi

1. Ogni irregolarità, rilevata prima o dopo l'erogazione del contributo pubblico versato ai beneficiari o ai soggetti attuatori, dovrà essere immediatamente individuata e corretta e gli importi eventualmente corrisposti dovranno essere recuperati in conformità con la normativa di riferimento, secondo i rispettivi ordinamenti.

2. A tal fine l'AdG e l'O.I., ciascuno per le rispettive iniziative e competenze, sono responsabili del recupero delle somme indebitamente corrisposte. Nel caso in cui un importo indebitamente versato non possa essere recuperato a causa di colpa o negligenza dell'Amministrazione, spetta alla stessa rimborsare l'importo in questione.

3. L'O.I. è obbligato a fornire tempestivamente all'AdG ogni informazione in merito agli importi recuperati, agli importi da recuperare e agli importi non recuperabili.

Art. 11

Rettifiche finanziarie

1. In caso di rettifiche finanziarie, di cui agli articoli 103 e 104 del Regolamento (UE) n. 2021/1060 calcolate su base forfettaria o per estrapolazione applicate all'intero Programma, l'importo corrispondente alla rettifica finanziaria sarà ripartito proporzionalmente, in funzione delle risorse attribuite, tra l'Autorità di Gestione e gli Organismi Intermedi.



	2. In caso di rettifiche finanziarie, di cui agli articoli 103 e 104 del	
	Regolamento (UE) n. 2021/1060, calcolate su base forfettaria o per	
	estrapolazione applicate a parte del Programma o a tipologie di operazioni	
	e/o beneficiari, l'importo corrispondente alla rettifica finanziaria sarà	
	ripartito, nel rispetto del principio di proporzionalità, tra le Amministrazioni	
	che hanno causato la rettifica finanziaria.	
	3. Qualora, a seguito delle verifiche di conformità svolte dalle competenti	
	Istituzioni comunitarie o nazionali, siano rilevate irregolarità o frodi per	
	comportamenti imputabili all'O.I. per attività svolte in esecuzione della	
	delega oggetto della presente convenzione e tali da determinare, a qualsiasi	
	titolo, correzioni finanziarie, anche mediante riduzione dei rimborsi delle	
	spese rendicontate, a carico dello Stato membro, a quest'ultimo spetta il	
	diritto di rivalsa nei confronti dell'O.I., fino a concorrenza dell'intero	
	importo oggetto della correzione finanziaria, fatte salve eventuali ulteriori	
	azioni per la tutela dei propri interessi e di quelli dei fondi SIE.	
	4. Analogo diritto di rivalsa spetta alla Regione in qualità di O.I., nel caso di	
	rettifiche finanziarie imputabili alle attività svolte dall'AdG in esecuzione	
	della presente convenzione.	
	Art. 12	
	Poteri sostitutivi e revoca	
	Per effetto della presente convenzione, l'O.I. esercita il potere in nome	
	proprio e gli atti compiuti nell'espletamento dell'attività delegata sono a lui	
	imputabili.	
	25	



Resta inteso che l'Autorità di Gestione conserva, relativamente alle funzioni delegate, poteri di direttiva, sorveglianza, sostituzione e avocazione e adotta ogni iniziativa necessaria in caso di inadempimento agli impegni previsti dalla presente convenzione.

In relazione alla gravità e alla durata dell'inadempimento, l'Autorità può disporre la revoca, anche parziale, della delega di funzioni oggetto della presente convenzione.

Art. 13

Obblighi di riservatezza e trattamento dei dati personali

1. L'AdG e l'O.I., ciascuno per le rispettive iniziative e competenze, hanno l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui vengono in possesso, di non divulgarli in alcun modo e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli derivanti dalla presente Convenzione.

2. L'O.I. si impegna a far sì che nel trattare dati, informazioni, e conoscenze del Ministero di cui venga eventualmente in possesso nello svolgimento della presente Convenzione, siano adottate le necessarie ed idonee misure di sicurezza e impiegate modalità di trattamento che non compromettano in alcun modo il carattere della riservatezza o arrechino altrimenti danno.

3. Le informazioni, i dati e le conoscenze riservate non potranno essere copiate o riprodotte in tutto o in parte dall'O.I. se non per esigenze operative strettamente connesse allo svolgimento delle attività oggetto della presente Convenzione.

4. L'O.I. è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri



	dipendenti e/o consulenti e/o personale esterno degli obblighi di riservatezza	
	anzidetti.	
	5. L'O.I. si impegna altresì a trattare eventuali dati personali e sensibili nel	
	rispetto della normativa vigente in materia, in particolare del Regolamento	
	(UE) n. 2016/679 e dei Decreti Legislativi n. 196/2003 e n. 101/2018 e	
	successive modificazioni e integrazioni.	
	Art. 14	
	Spese ed oneri fiscali	
	La presente Convenzione è esente da imposta di bollo ai sensi del D.P.R. n.	
	642/1972, allegato B, articolo 16 e verrà registrata solo in caso d'uso a spese	
	e a carico della parte richiedente.	
	Art. 15	
	Norme applicabili	
	Il presente atto risulta regolato dagli articoli sopra descritti, dalle vigenti	
	norme in materia di Contabilità di Stato, nonché, quando non in contrasto	
	con quelle precisate, dalla vigente normativa regionale, nazionale e	
	comunitaria nonché dalle norme del Codice Civile.	
	Art. 16	
	Foro competente	
	Per tutte le controversie che dovessero insorgere in dipendenza della	
	presente convenzione sarà competente il foro di ROMA in modo esclusivo e	
	non derogatorio e, più precisamente, il "Tribunale di ROMA".	
	Letto, confermato e sottoscritto.	
	27	



*Ministero dell'agricoltura
della sovranità alimentare e delle foreste*
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITA'
AGROALIMENTARE, DELLA PESCA E DELL'IPPICA

IL CAPO DIPARTIMENTO

VISTO il D.lgs. 30 luglio 1999, n. 300, recante “*Riforma dell’organizzazione del Governo a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997 n. 59 e successive modifiche ed integrazioni*”;

VISTO il D.lgs. 30 marzo 2001 n. 165 recante “*Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*”;

VISTO il DPCM 27 febbraio 2013 n. 105 recante organizzazione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, a norma dell’articolo 2, comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

VISTO il D.P.C.M. n. 143 del 17 luglio 2017 recante “*adeguamento dell’organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell’articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177*”;

VISTO il D.L. 12 luglio 2018, n. 86, recante “*disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97*”;

VISTO il D.P.C.M. n. 25 dell’8 febbraio 2019, recante “*regolamento concernente organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, a norma dell’articolo 1, comma 9, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97*”;

VISTO il D.L. n. 104 del 21 settembre 2019, convertito con modificazioni dalla L. 18 novembre 2019, n. 132, recante “*Trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo*”;

VISTO il D.P.C.M. n. 179 del 5 dicembre 2019, recante “*Regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell’articolo 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132*”, ammesso a visto e registrazione della Corte dei conti al n. 89 in data 17 febbraio 2020 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;

VISTO il D.P.C.M. n. 53 del 24 marzo 2020, recante Regolamento recante modifica del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179, concernente la riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 152 del 17 giugno 2020;



*Ministero dell'agricoltura
della sovranità alimentare e delle foreste*
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITÀ
AGROALIMENTARE, DELLA PESCA E DELL'IPPICA

VISTO il D.M. n. 9361300 del 4 dicembre 2020 recante Individuazione degli uffici dirigenziali non generali del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali registrato dalla Corte dei conti il giorno 11 gennaio 2021 al Reg. n. 14;

VISTO il Decreto Legge n.173 dell'11 novembre 2022, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri", convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 204 del 16 dicembre 2022 e in particolare gli artt. 1 e 3 con cui "il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali assume la denominazione di Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste";

VISTA la Direttiva generale del Ministro dell'agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste sull'azione amministrativa e sulla gestione per l'anno 2023, adottata con D.M. 20 gennaio 2023 n. 29419, registrata dalla Corte dei conti in data 22 febbraio 2023 al n. 212;

VISTO il D.P.R del 23 gennaio 2023, registrato al n. 297 dalla Corte dei conti il 13/03/2023, con cui è stato conferito al dott. Stefano Scalera l'incarico di Capo del Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e dell'ippica del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, ai sensi dell'art. 19, comma 5-bis, del D.lgs. n. 165 del 2001, e successive modificazioni;

VISTA la Direttiva generale del Capo del Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e dell'ippica, approvata con Decreto prot. n. 107781 del 17 febbraio 2023, registrato dall'UCB al n. 119 in data 28 febbraio 2023, per il perseguimento degli obiettivi definiti nella citata Direttiva generale del Ministro e per l'assegnazione delle risorse finanziarie, umane e strumentali necessarie alla realizzazione dei correlati obiettivi strategici, operativi e per lo svolgimento delle funzioni istituzionali;

VISTO il Decreto del Capo del Dipartimento delle Politiche competitive della qualità agroalimentare, della pesca e dell'ippica n. 127113 del 27/02/2023, registrato dall'Ufficio Centrale Bilancio in data 27/02/2023 al n. 118, di delega delle firme dei Direttori Generali delle Direzioni Generali alle dirette dipendenze del Capo Dipartimento;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 09 marzo 2023, registrato dall'Ufficio Centrale di Bilancio al n° 92 del 16/3/2023 e dalla Corte dei conti al n.434 del 13/4/2023, con cui il Dr. Francesco Saverio Abate è stato nominato Direttore generale della Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura;

VISTO il DM 0542643 del 24.10.2022, con cui la Dott.ssa Eleonora Iacovoni è stata nominata Direttore dell'Ufficio Dirigenziale non generale PEMAC IV "Programmazioni politiche Nazionali e attuazione politiche europee strutturali";



*Ministero dell'agricoltura
della sovranità alimentare e delle foreste*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITA'
AGROALIMENTARE, DELLA PESCA E DELL'IPPICA

VISTO il Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 recante le “*disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l’acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti*”;

VISTO il Regolamento (UE) 2021/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 luglio 2021 che istituisce il Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l’acquacoltura e che modifica il regolamento (UE) 2017/1004;

VISTO il Decreto ministeriale n. 0069969 del 14 febbraio 2022 recante la ripartizione percentuale delle risorse finanziarie in quota comunitaria del Programma Nazionale relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l’acquacoltura (FEAMPA 2021-2027) tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome, in funzione degli accordi intercorsi ed approvati dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome nella seduta del 02/02/2022;

VISTA la Decisione di esecuzione della Commissione C(2022) 4787 final del 15 luglio 2022 con cui è stato approvato l’Accordo di partenariato tra Italia e Commissione europea relativo al ciclo di programmazione 2021-2027;

VISTA la Decisione di esecuzione della Commissione C(2022) 8023 final del 3 novembre 2022 con cui è stato adottato il Programma Operativo Nazionale FEAMPA 2021/2027;

VISTO l’atto di repertorio prot. 7621 del 14/11/2022 della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome recante la ripartizione delle risorse finanziarie di parte regionale del Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l’acquacoltura (FEAMPA 2021-2027) tra le Regioni e le Province autonome ad esclusione della Regione Valle d’Aosta;

VISTO il DM prot. n. 0667224 del 30/12/2022 con cui nell’ambito del Programma Operativo Nazionale FEAMPA ITALIA 2021-2027 sono state designate, in qualità di Autorità di Gestione, la Direzione generale della pesca marittima e dell’acquacoltura del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste; in qualità di Autorità Contabile, l’Ufficio Aiuti nazionali e FEAD dell’Organismo Pagatore Nazionale - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA); in qualità di Autorità di Audit, l’Ufficio Controlli specifici dell’Organismo di Coordinamento - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA);

VISTA l’intesa della Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome acquisita in data 19 aprile 2023;

VISTO il Decreto ministeriale n. 0233337 del 04 maggio 2023 con cui è stato approvato l’Accordo Multiregionale tra l’Autorità di Gestione e gli Organismi Intermedi, per l’attuazione coordinata



Ministero dell'agricoltura
della sovranità alimentare e delle foreste
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITA'
AGROALIMENTARE, DELLA PESCA E DELL'IPPICA

degli interventi cofinanziati dal Fondo Europeo per gli Affari Marittimi, la Pesca e l'Acquacoltura (FEAMPA) nell'ambito del Programma Nazionale FEAMPA 2021-2027;

VISTA l'approvazione dello schema di convenzione tra AdG ed OO.II. da parte del Tavolo Istituzionale FEAMPA all'esito della consultazione per iscritto, avviata con nota prot. n. 0368139 del 13/07/2023 e la cui chiusura è stata comunicata con nota prot. n. 0395007 del 26/07/2023;

VISTA la L. 29 dicembre 1990, n. 428 concernente "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – legge comunitaria 1990" che all'art. 4, comma 3 prevede che i provvedimenti amministrativi direttamente conseguenti alle disposizioni dei regolamenti e delle decisioni comunitarie siano adottati d'intesa tra il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano;

VISTA la Convenzione sottoscritta, in conformità a quanto previsto dell'articolo 71, par. 3 del Reg. (UE) n. 2021/1060, e acquisita al prot. n. 0577025 del 17/10/2023, tra la Direzione Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura, in qualità di Autorità di Gestione del PN FEAMPA 2021-2027, nella persona del Direttore Generale Dott. Francesco Saverio Abate e la Regione Puglia, in qualità di Organismo Intermedio del PN FEAMPA 2021-2027, nella persona della Dott.ssa Rosa Fiore quale Referente dell'Autorità di Gestione dell'Organismo Intermedio della Regione Puglia, con cui vengono disciplinati i rapporti giuridici tra le Parti sia nell'ambito delle tipologie di intervento gestite con competenza condivisa tra le stesse, sia nell'ambito degli interventi attribuiti alla competenza esclusiva degli OO.II., così come indicate nell'Allegato Tabella 2 dell'Accordo Multiregionale

DECRETA

Art. 1

È approvata la Convenzione sottoscritta, in conformità a quanto previsto dell'articolo 71, par. 3 del Reg. (UE) n. 2021/1060, tra l'AdG e l'O.I. Regione Puglia nell'ambito del PN FEAMPA 2021-2027 e acquisita al prot. n. 0577025 del 17/10/2023.

IL CAPO DIPARTIMENTO

Stefano Scalera

(firmato digitalmente ai sensi del C.A.D.)





Ministero dell'agricoltura
della sovranità alimentare e delle foreste
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITA'
AGROALIMENTARE, DELLA PESCA E DELL'IPPICA

IL DIRIGENTE
Eleonora Iacovoni
(firmato digitalmente c )

IACOVONI ELEONORA
(M.A.F. A.D.)
DIRIGENTE II FASCIA
17.10.2023 16:53:43
GMT+01:00

Priorità N.	Obiettivo Specifico	Tipologia di intervento	Codice	Regione Puglia		
				Quota UE	Quota Fondo di Rotazione	Quota Bilancio regionale
1	1.1	Contribuire al raggiungimento del buono stato ecologico nelle operazioni relative alla pesca e acquacoltura attraverso una riduzione degli impatti negativi e/o l'arricchimento della biodiversità	1	2.264.842,00	1.585.389,00	679.453,00
1	1.1	Promuovere le condizioni per una pesca, acquacoltura e trasformazione dei prodotti economicamente sostenibili, competitive e attrattive	2	6.265.317,00	4.385.722,00	1.879.595,00
1	1.2	Contribuire alla neutralità climatica	3	585.963,00	410.174,00	175.789,00
1	1.3	Arresto temporaneo delle attività di pesca	4	0,00	0,00	0,00
1	1.3	Arresto definitivo delle attività di pesca	5	0,00	0,00	0,00
1	1.3	Compensazione per eventi imprevisti ambientali, climatici o di salute pubblica	7	0,00	0,00	0,00
1	1.4	Controllo ed esecuzione	10	0,00	0,00	0,00
1	1.4	Raccolta dati, analisi e promozione della conoscenza marina	11	0,00	0,00	0,00
1	1.6	Contribuire al raggiungimento del buono stato ecologico nelle operazioni relative alla pesca e acquacoltura attraverso una riduzione degli impatti negativi e/o l'arricchimento della biodiversità	1	4.609.231,00	3.226.462,00	1.382.769,00
1	1.6	Attuazione e monitoraggio delle aree marine protette, compresa Natura 2000	6	1.839.059,00	1.287.341,00	551.718,00
TOTALE PRIORITA' 1				15.564.412,00	10.895.088,00	4.669.324,00
2	2.1	Promuovere le condizioni per una pesca, acquacoltura e trasformazione dei prodotti economicamente sostenibili, competitive e attrattive	2	7.207.237,00	5.045.066,00	2.162.171,00
2	2.1	Contribuire alla neutralità climatica	3	483.356,00	338.349,00	145.007,00
2	2.1	Compensazione per eventi imprevisti ambientali, climatici o di salute pubblica	7	0,00	0,00	0,00
2	2.1	Salute e benessere degli animali	9	653.096,00	457.167,00	195.929,00
2	2.2	Promuovere le condizioni per una pesca, acquacoltura e trasformazione dei prodotti economicamente sostenibili, competitive e attrattive	2	9.004.966,00	6.303.476,00	2.701.490,00
2	2.2	Contribuire alla neutralità climatica	3	243.446,00	170.412,00	73.034,00
2	2.2	Compensazione per eventi imprevisti ambientali, climatici o di salute pubblica	7	297.510,00	208.257,00	89.253,00
TOTALE PRIORITA' 2				17.889.611,00	12.522.727,00	5.366.884,00
3	3.1	Azioni di preparazione CLLD	13	100.000,00	70.000,00	30.000,00
3	3.1	Attuazione della strategia CLLD	14	4.800.000,00	3.360.000,00	1.440.000,00
3	3.1	Spese di gestione e animazione CLLD	15	1.200.000,00	840.000,00	360.000,00
TOTALE PRIORITA' 3				6.100.000,00	4.270.000,00	1.830.000,00
4	4.1	Sorveglianza e sicurezza marittima	12	0,00	0,00	0,00
TOTALE PRIORITA' 4				0,00	0,00	0,00
AT	-	Assistenza tecnica	16	2.050.000,00	1.435.000,00	615.000,00
				2.050.000,00	1.435.000,00	615.000,00
TOTALE GENERALE				41.604.023,00	29.122.815,00	12.481.208,00